



7/10/2021



## **PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**Ddl di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021 , n. 120.  
"Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di  
protezione civile".**

**AS 2381**

**Articolo 3.**

**(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)**

All'art. 3, comma 1, eliminare la parola "tempestivamente" e aggiungere dopo "disponibili" le seguenti parole "al 1 aprile di ogni anno, dandone comunicazione agli Enti interessati".

**Motivazione**

*Viene precisato che i dati sull'aggiornamento annuale degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco vengono resi disponibili per la consultazione il 1 aprile di ogni anno, così da avere certezza rispetto ai tempi necessari per l'azione amministrativa di aggiornamento/istituzione del Catasto delle aree percorse dal fuoco da parte dei Comuni. Si chiede anche di inserire la previsione di invio della comunicazione formale relativa alla disponibilità dei dati, azione che è necessaria per l'avvio del procedimento amministrativo.*

**Articolo 6.**

**(Modifiche al codice penale)**

All'art. 6, comma 1, lettera b), dopo le parole "nell'ambito" sono eliminate le seguenti: "della prevenzione e".

**Motivazione**

La richiesta riguarda la necessità di espungere dal decreto il riferimento alle attività di "prevenzione" dalla modifica dell'Art. 423-bis del Codice penale. Appare sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione riferito alle responsabilità pubbliche, che già soggiacciono a precise sanzioni previste dalla normativa vigente per i casi di omissione o di colpa grave e per i quali l'interpretazione di questa norma potrebbe essere molto ampia e causare il proliferare di azioni penali ingiustificate nei confronti di funzionari pubblici.

Allo stato attuale l'art. 423-bis del C.P. stabilisce per chiunque cagioni un incendio su boschi, selve foreste, ecc. la reclusione da quattro a dieci anni. **Il decreto in parola prevede che la pena sia portata a "da sette a dodici anni"** quando il delitto è commesso con **abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione** e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. È bene tenere presente che secondo quanto previsto dall'art. 4 della LEGGE 21 novembre 2000, n. 353, **fra le attività di prevenzione rientrano genericamente le "azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio"**, utilizzando "tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, nonché interventi colturali idonei a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni., e le competenze del Sindaco e del Comune sono definite dal Piano regionale di prevenzione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Evidente che nella fattispecie ricadono innumerevoli attività, che potrebbero includere anche lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi, che in alcuni casi, come in Liguria, Toscana, Lombardia competono in prima istanza ai Comuni.



**Prevedere una grave pena detentiva in aggiunta al quadro sanzionatorio già presente per le responsabilità dei pubblici funzionari e soprattutto per omissioni indefinite e non codificate appare assolutamente irragionevole, privo di effetti di deterrenza e porterebbe soltanto come primo effetto il rifuggire di responsabilità da parte dei dirigenti/funzionari e lo scarico di responsabilità sui Sindaci.** Questo a maggior ragione dei comuni di piccole dimensioni demografiche (oltre 70 per cento del totale dei Comuni), moltissimi localizzati su territori boschivi.

